

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 dicembre 1980)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 ⁽¹⁾ ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;

considerando che l'articolo 107 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 ⁽³⁾, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio esaminino il regolamento finanziario medesimo sulla base di una proposta della Commissione;

considerando che lo sviluppo del bilancio generale delle Comunità nonché l'applicazione concreta dall'entrata in vigore fanno emergere la necessità di modificare in diversi punti le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977;

considerando che, per poter coprire l'insieme degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento finanziario deve essere integrato con le disposizioni specifiche necessarie per garantire la gestione sul piano del bilancio dell'aiuto esterno della Comunità;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, appare opportuno precisare o rivedere certe disposizioni del regolamento stesso, segnatamente per quanto riguarda la presentazione degli stanziamenti nel quadro del bilancio generale, i regimi dei dodicesimi provvisori, degli storni e dei riporti nonché lo scaglionamento di certe date relative alla contabilità e la procedura di rendimento e verifica dei conti;

considerando che appare indicato, nell'interesse generale delle istituzioni interessate, ridurre il periodo complementare di contabilizzazione per le spese del FEAOG, settore garanzia, in modo da consentire un assetto più razionale delle diverse scadenze che regolano la procedura di rendimento e verifica dei conti;

considerando che si rivela necessario adeguare certe disposizioni per rendere possibile, nell'ambito delle attività del Centro comune di ricerca, l'utilizzo di risorse provenienti da terzi;

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1979.

considerando che è divenuto indispensabile, data l'evoluzione del costo della vita, procedere all'aggiornamento di certi importi per quanto riguarda la stipulazione dei contratti di cui articoli 52, 54, 56, 57 e 94;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza e della necessità di una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse proprie delle Comunità, è opportuno che l'eventuale avanzo o disavanzo di un esercizio sia iscritto per regolarizzazione nel bilancio del secondo esercizio successivo;

considerando che le disposizioni relative alla redazione da parte della Corte dei conti della sua relazione annuale devono essere modificate per essere in armonia con il testo dei trattati (articolo 78 settimo, paragrafo 4, del trattato CECA, articolo 206 bis, paragrafo 4, del trattato CEE e articolo 180 bis, paragrafo 4, del trattato Euratom);

considerando che occorre accogliere diversi suggerimenti formulati dalla Corte dei conti nel suo parere complementare riguardante il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, parere adottato nella sua riunione dell'8 giugno 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, è modificato come segue:

1. *Articolo 1, paragrafo 2*: il testo del secondo comma viene sostituito dal testo seguente:

«Le spese non possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3 che segue.

Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente le spese di funzionamento risultanti da contratti che sono conclusi, conformemente agli usi locali, per periodi superiori alla durata dell'esercizio, nonché le spese di rimborso dei prestiti contratti e relativi oneri. Le spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate».

2. *Articolo 1, paragrafo 3*: il testo del quarto comma viene sostituito dal testo seguente:

«Le iscrizioni destinate a finanziare azioni pluriennali e consistenti in stanziamenti di impegno e in stanziamenti di pagamento si presentano in bilancio come segue:

- lo stanziamento di impegno autorizzato per l'esercizio di cui trattasi e l'importo dello stanziamento di pagamento ritenuto necessario per lo stesso esercizio sono iscritti nella corrispondente linea di bilancio;
- gli importi annui previsionali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti di impegno figurano, a titolo indicativo, in uno scadenziario iscritto nei commenti del bilancio».

3. *Articolo 1*: il paragrafo 4 viene soppresso.

4. *Articolo 1*: il paragrafo 5 viene soppresso.

5. *Articolo 3, paragrafo 2*: il testo del primo comma viene sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, le entrate aventi una destinazione specifica, come redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, partecipazioni di Stati non membri o di organismi diversi ad attività della Comunità, importi versati da terzi per lavori effettuati su richiesta, conservano la loro destinazione».

6. *Articolo 4*: viene aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Nessuna spesa può essere impegnata o liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2».

7. *Articolo 5*: gli ultimi tre commi vengono sostituiti dal testo seguente:

«Il ritocco delle iscrizioni di risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, o, eventualmente, di contributi finanziari, ritocco che a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento citato, è effettuato alla prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo o suppletivo, è imputato all'esercizio del bilancio rettificativo o suppletivo in questione.

Gli stanziamenti accordati possono essere utilizzati solo per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il

quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui agli articoli 6, 88 e 99, e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti, per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento.

Gli impegni sono contabilizzati in base agli impegni contratti fino al 31 dicembre.

Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre ed al contabile entro il 10 gennaio, sempreché tali spese siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo».

8. *Articolo 6:* i paragrafi da 2 a 8 vengono sostituiti dal testo seguente:

«2. Sulle linee di bilancio comportanti la distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento:

- a) gli stanziamenti di impegno non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio sussistono per l'esercizio successivo;
- b) gli stanziamenti di pagamento non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono oggetto di un riporto di diritto limitato al solo esercizio successivo.

3. Per quanto riguarda gli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio che accoglie gli "stanziamenti accantonati" e rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) gli stanziamenti relativi alle spese di personale e di funzionamento amministrativo (titoli 1 e 2) non possono essere oggetto di un riporto;
- b) gli stanziamenti relativi alle altre spese possono essere oggetto di un riporto, limitato però al solo esercizio successivo.

4. Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), la Commissione sottopone, entro il 1° febbraio, all'autorità di bilancio le domande di riporto di stanziamenti, debitamente motivate, presentate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti e dalla Commissione stessa. Tuttavia, per quanto riguarda la sezione garanzia

del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, l'eventuale domanda di riporto potrà essere presentata fino al 15 marzo al più tardi.

Per quanto riguarda le domande di riporto relative alle spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Consiglio consulta il Parlamento il quale esprime il suo parere in tempo utile, cioè entro un termine che non può di norma superare le quattro settimane a decorrere dalla data di ricezione della domanda di parere inviata dal Consiglio.

Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha preso una decisione contraria entro sei settimane a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riporto di stanziamenti, il riporto di stanziamenti si considera approvato.

Per quanto riguarda le domande di riporto relative alle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Parlamento, dopo aver consultato il Consiglio, il quale è tenuto ad esprimere il suo parere in tempo utile, delibera entro sei settimane a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riporto. Se entro questo termine non è stata presa alcuna decisione, le domande di riporto si considerano approvate.

- 5. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono oggetto di un riporto di diritto.
- 6. Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), non impegnati alla data del 31 dicembre e per i quali è stato autorizzato il riporto all'esercizio successivo, cadono in perenzione qualora non siano stati impegnati e pagati alla fine dell'esercizio medesimo.
- 7. Gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, e del Fondo europeo di sviluppo regionale, possono essere utilizzati eccezionalmente per il finanziamento di progetti per i quali non erano stati impegnati inizialmente, alle condizioni previste rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3171/75⁽¹⁾ e dal regolamento (CEE) n. 214/79⁽²⁾.
- 8. Un elenco dei riporti di diritto è inviato per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio prima del 15 aprile.

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 5. 12. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1

9. Per l'esecuzione del bilancio, l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente, articolo per articolo, nel conto dell'esercizio in corso».

9. *Articolo 7:* il terzo comma viene sostituito dal testo seguente:

«Le spese relative ai contratti d'affitto e certe altre spese connesse che, conformemente agli usi locali, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 20 dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Gli anticipi destinati ai sensi degli articoli 96 e 116 al finanziamento delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e dell'aiuto alimentare, possono essere versati a decorrere dal 10 dicembre».

10. *Articolo 8:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, l'articolo 78 ter del trattato CECA, l'articolo 204 del trattato CEE e l'articolo 178 del trattato Euratom si applicano alle operazioni di impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2 a) Le operazioni di impegno possono essere effettuate per capitolo

— entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso,

— senza che possa essere superato il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, gli impegni accantonati globali di cui all'articolo 96 del presente regolamento sono assimilati alle operazioni di impegno.

2 b) Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo

— entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente,

— senza che tale misura possa avere l'effetto di porre a disposizione della Commissione, mensilmente, stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio.

3. Il "progetto di bilancio" di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che precedono è rappresentato dal progetto nella forma che riveste all'apertura dell'esercizio all'inizio del quale è applicato il regime dei dodicesimi.

4. Nel caso in cui l'assenza del bilancio sia dovuta al rigetto da parte del Parlamento del progetto di bilancio conformemente alle disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 78 del trattato CECA, dell'articolo 203 del trattato CEE e dell'articolo 177 del trattato Euratom, il limite degli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, che precede, e alle corrispondenti disposizioni del paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, che precede, è rappresentato dagli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio respinto o, eventualmente, dal progetto di bilancio stabilito dopo la decisione di rigetto e prima dell'apertura dell'esercizio.

5. Su richiesta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può autorizzare, in funzione delle necessità di gestione e previa consultazione del Parlamento europeo, due o più dodicesimi provvisori simultaneamente tanto per le operazioni d'impegno quanto per le operazioni di pagamento oltre quelli resi automaticamente disponibili dalle disposizioni del paragrafo 2, lettere a) e b), che precedono. I dodicesimi supplementari sono autorizzati integralmente e non sono frazionabili.

6. Le decisioni concernenti più dodicesimi provvisori, relative a spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 78 ter, paragrafo 2, del trattato CECA, all'articolo 204 del trattato CEE e all'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

7. Se per un capitolo determinato il ricorso alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 6 che precedono non consente di far fronte alle spese necessarie per garantire la continuità dell'azione comunitaria nel settore in causa, si può procedere, su proposta della Commissione, ad uno storno da capitolo a capitolo degli stanziamenti disponibili a titolo del regime dei dodicesimi.

La decisione in merito a questa proposta di storno è presa secondo la procedura di cui all'articolo 78 ter, paragrafo 2, del trattato CECA, all'articolo 204 del trattato CEE e

all'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

Tuttavia, se, nel caso di storni riguardanti contemporaneamente le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati e le altre spese, il Consiglio e il Parlamento decidono in modo divergente in merito all'importo degli stanziamenti oggetto di storno, si considera approvato lo storno per l'importo inferiore accettato da entrambe le istituzioni. Qualora una delle due istituzioni sia contraria in via di principio a un tale storno, lo storno non può essere effettuato.

8. Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla ricerca e agli investimenti, si applica l'articolo 92.

9. Le decisioni di cui ai commi precedenti prevedono le misure necessarie in materia di risorse per l'applicazione del presente articolo».

11. *Articolo 10:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. Il bilancio è stabilito in ECU.

L'ECU è costituita da una somma di importi delle monete degli Stati membri, precisata dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Ogni modifica della composizione dell'ECU decisa dal Consiglio nell'ambito del Sistema monetario europeo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3180/78, è automaticamente applicabile alla presente disposizione.

2. Il valore dell'ECU in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, in tale moneta, degli importi di monete che costituiscono l'ECU. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente e sono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ All'entrata in vigore del presente regolamento, gli importi sono i seguenti:

marchi tedeschi	0,828
sterline inglesi	0,0885
franchi francesi	1,15
lire italiane	109
fiorini olandesi	0,286
franchi belgi	3,66
franchi lussemburghesi	0,14
corone danesi	0,217
sterline irlandesi	0,00759.

3. Le conversioni tra l'ECU e le monete nazionali sono, se necessario, effettuate al corso del giorno, salve restando le disposizioni particolari di cui all'articolo 123, paragrafo 2.

12. Titolo II: il titolo viene modificato come segue:

«TITOLO II

FISSAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO»

13. Sezione I: il titolo della sezione viene modificato come segue:

«SEZIONE I

FISSAZIONE DEL BILANCIO»

14. *Articolo 11:* il secondo comma viene sostituito dal testo seguente:

«Il Comitato economico e sociale trasmette entro il 1° giugno al Consiglio uno stato di previsione delle proprie spese e delle proprie entrate per l'anno successivo».

15. *Articolo 12, paragrafo 5:* viene aggiunto un terzo trattino redatto come segue:

«— i piani di cui all'articolo 90».

16. *Articolo 12, paragrafo 6:* il paragrafo 6 viene sostituito dai paragrafi seguenti:

«6. La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento, del Consiglio, della Corte di giustizia o della Corte dei conti, presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della sua redazione.

Tuttavia, salvo circostanze veramente eccezionali, la Commissione deve presentare al Consiglio tale lettera rettificativa almeno 30 giorni prima della prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento, e il Consiglio deve sottoporre a quest'ultimo una lettera che rettifica il progetto di bilancio almeno 15 giorni prima di detta prima lettura.

7. Il Consiglio, nel caso di circostanze di cui non abbia potuto tener conto al momento della redazione del progetto di bilancio, può, ove occorra, presentare al Parlamento una lettera che rettifica il suddetto progetto di bilancio, entro il termine previsto dal secondo comma del paragrafo 6 che precede.

8. Nel caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare dei progetti preliminari di bilancio supplementari e/o rettificativi.

Parimenti, in particolare al fine di consentire l'adeguamento delle politiche la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo, che non modifichino l'importo globale del bilancio annuale, allegandovi gli indispensabili progetti di regolamento corrispondenti.

Le domande di bilancio suppletivo o rettificativo avanzate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia o dalla Corte dei conti sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente. Tali bilanci sono presentati, esaminati, fissati e approvati definitivamente nella stessa forma e secondo la stessa procedura del bilancio di cui modificano le previsioni. Essi devono essere giustificati in rapporto a quest'ultimo. Le autorità competenti deliberano in merito tenendo conto dell'urgenza. Qualunque progetto preliminare di bilancio suppletivo deve essere sottoposto al Consiglio, di norma entro la data prevista per la presentazione del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo».

17. Sezione II: il titolo della sezione viene modificato come segue:

«SEZIONE II
STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO»

18. *Articolo 15, paragrafo 5*: il primo comma viene sostituito dal testo seguente:

«5. Alla sezione "Commissione" è allegato lo stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, compilato conformemente all'articolo 118, paragrafo 2».

19. *Articolo 16*: il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente:

«2. Nella sezione corrispondente ad ogni istituzione:

- a) per quanto riguarda lo stato delle entrate:

- le entrate di ciascuna istituzione previste per l'esercizio in questione, suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci secondo un sistema di classificazione decimale;
- suddivise secondo lo stesso sistema, le entrate iscritte in bilancio per l'esercizio precedente e quelle accertate per l'ultimo esercizio chiuso;
- gli opportuni commenti per ciascuna linea di entrata;

- b) per quanto riguarda lo stato delle spese:

- ba) per le varie voci, articoli, capitoli e titoli:

- gli stanziamenti iscritti per l'esercizio in questione, quando questi stanziamenti sono gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio per le quali è stata adottata tale distinzione tra stanziamenti;
- gli stanziamenti iscritti per l'esercizio precedente;
- le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso;

queste spese sono determinate nel modo seguente:

- per le linee che non comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:
- pagamenti effettivi dell'ultimo esercizio chiuso, con l'aggiunta dei riporti all'esercizio successivo;
- per le linee che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:
- in impegni: impegni contratti nel corso dell'esercizio sugli stanziamenti dell'esercizio e sugli stanziamenti residui dell'esercizio precedente;
- in pagamenti: pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio sugli stanziamenti dell'esercizio e sugli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente;

- bb) per gli stanziamenti destinati all'esecuzione di azioni pluriennali e che comportano stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:

nei commenti, uno scadenziario indicativo dei pagamenti relativi all'esercizio in questione e agli esercizi futuri;

bc) le opportune osservazioni per ciascuna suddivisione.

3. Per quanto riguarda il personale:

- per ciascuna sezione del bilancio, una tabella dell'organico che fissa il numero dei posti, ripartiti per grado in ogni categoria e quadro;
- una tabella dell'organico del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, ripartito per categorie e per gradi, distinguendo tra posti permanenti e non permanenti, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere fatta per gruppi di gradi, alle condizioni fissate da ciascun bilancio. La tabella dell'organico deve specificare quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto applicabili a questi funzionari;
- una tabella dell'organico dell'Ufficio delle pubblicazioni, che fissa il numero dei posti per grado in ogni categoria.

La tabella dell'organico costituisce per ciascuna istituzione un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta al di là di detto limite.

Tuttavia, in caso di esercizio di attività a orario ridotto autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina in conformità delle disposizioni dell'articolo 55 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, un posto di un determinato grado può servire all'assegnazione di due funzionari dello stesso grado o di un grado inferiore. Tale assegnazione ha automaticamente termine allo scadere dell'autorizzazione concessa».

Il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

20. *Articolo 18*: il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione, fatte salve le disposizioni contenute più avanti nell'articolo 102, paragrafo 2, cura l'esecuzione del bilancio conformemente al presente regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati».

21. *Articolo 18, paragrafo 3*: il primo comma viene sostituito dal testo seguente:

«3. Ad eccezione dei casi relativi alle decisioni di "non tener conto" di cui agli articoli 23, 24, 35, 44 e 47, la Commissione e ognuna delle altre istituzioni possono delegare i loro poteri alle condizioni specificate nei loro regolamenti interni ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delega».

22. *Articolo 20*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«In ogni istituzione, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati da un contabile.

Il contabile è nominato dall'istituzione.

Salvo restando il regime previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, e fatti salvi l'articolo 48, secondo comma, l'articolo 49 e l'articolo 108 del presente regolamento finanziario, il contabile è il solo abilitato al maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Il contabile può essere assistito nel suo compito da uno o più contabili subalterni, nominati secondo le stesse modalità del contabile.

Le norme particolari applicabili al contabile e ai contabili subalterni sono adottate nell'ambito delle modalità di esecuzione previste all'articolo 121».

23. *Articolo 21*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. Gli stanziamenti sono specificati per capitolo e per articolo.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, come previsto dai paragrafi 3 e 4 che seguono, storni all'interno di ogni singola sezione del bilancio. La trasmissione all'autorità di bilancio delle proposte di storno da capitolo a capitolo avanzate dalle altre istituzioni è obbligatoria; la Commissione può unire a tali proposte il proprio parere.

3. Possono formare oggetto di storno, nei modi di cui al paragrafo 5 che segue:
- a) all'interno del settore degli stanziamenti che non comportano distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:
 - aa) gli stanziamenti dell'esercizio,
 - ab) gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
 - b) all'interno del settore degli stanziamenti che comportano distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento:
 - ba) gli stanziamenti d'impegno dell'esercizio,
 - bb) gli stanziamenti d'impegno sussistenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 88, paragrafo 3,
 - bc) gli stanziamenti di pagamento riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
4. Possono inoltre essere effettuati, su decisione dell'autorità di bilancio, nei modi di cui al paragrafo 6, storni di stanziamenti tra le linee che comportano distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento e le linee che non comportano siffatta distinzione.
5. Gli storni vengono decisi nei modi seguenti:
- a) l'autorità di bilancio decide, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6:
 - tutti gli storni da capitolo a capitolo di cui al paragrafo 3, lettere aa), ba) e bb), fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5, lettere bb) e c),
 - tutti gli storni da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo di cui al paragrafo 3, lettere ab), e paragrafo 4.
 - b) La Commissione, secondo le proprie disposizioni interne:
 - ba) nella sua sezione, decide tutti gli storni da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo degli stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 3, lettere bc) e bd);
 - bb) nella sua sezione, decide gli storni da capitolo a capitolo, all'interno dei titoli, riguardanti le spese di personale e di funzionamento, informando l'autorità di bilancio due settimane prima di procedere a tali storni;
 - bc) in ciascuna sezione, effettua gli storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo decidendo in base all'urgenza; per quanto riguarda le sezioni diverse da quella della Commissione, detti storni si considerano effettivi se la Commissione non ha deliberato, salvo casi urgenti, entro un termine di sei settimane dalla data di presentazione della proposta.
 - c) Il Parlamento e il Consiglio possono procedere, all'interno delle loro sezioni di bilancio, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo. La Commissione è informata di tali storni.
6. Per le proposte di storno riguardanti le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, delibera a maggioranza qualificata entro il termine di sei settimane, salvo casi d'urgenza. Il Parlamento emette il suo parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne conoscenza e di deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.
- Per le proposte di storno riguardanti le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Parlamento, previa consultazione del Consiglio, delibera entro il termine di sei settimane, salvo casi d'urgenza. Il Consiglio emette il suo parere in tempo utile per consentire al Parlamento di prenderne conoscenza e di deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.
- Le proposte di storno riguardanti le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati e le altre spese, si considerano approvate se né il Consiglio né il Parlamento hanno preso una decisione contraria

entro il termine di sei settimane a decorrere dalla ricezione delle proposte da parte delle due istituzioni.

Se, nel caso delle proposte di storno di cui al comma precedente, il Parlamento e il Consiglio riducono l'importo di una proposta di storno in misura diversa, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Qualora una delle due istituzioni sia contraria in via di principio allo storno, lo storno non può essere effettuato.

7. Qualunque proposta di storno all'interno di un capitolo o da capitolo a capitolo è sottoposta al visto del controllore finanziario, che attesta la disponibilità degli stanziamenti.

8. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio stesso autorizzi uno stanziamento o rechi la menzione "per memoria" (p. m.).

9. Il presente articolo si applica agli stanziamenti corrispondenti ad entrate già destinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, solo a condizione che dette entrate conservino la loro destinazione.

10. Nessuno storno può essere effettuato tra le parti I e II del bilancio».

24. *Articolo 22, paragrafo 2:* la prima riga viene sostituita dal testo seguente:

«2. In deroga agli articoli 3 e 4, possono essere riutilizzati:».

25. *Articolo 24, paragrafo 1:* il terzo comma viene sostituito dal testo seguente:

«Il contabile informa l'ordinatore ed il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate nei termini previsti. Se del caso, avvia la procedura di riscossione».

26. *Articolo 26:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«Le risorse proprie, ed eventualmente i contributi degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 6, della decisione del 21 aprile 1970, formano oggetto di una previsione iscritta in bilancio ed espressa in ECU. La loro messa a disposizione avviene conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 e all'articolo 28 del presente regolamento».

27. *Articolo 27:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«Il saldo di ciascun esercizio, calcolato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77, è iscritto, a seconda che si tratti di una eccedenza o di un disavanzo, tra le entrate o le spese, nel quadro di un bilancio rettificativo o suppletivo elaborato nel corso del secondo esercizio successivo.

Tuttavia, se la situazione lo esige, si può decidere, mediante un bilancio suppletivo o rettificativo, di anticipare l'iscrizione totale o parziale nel corso dell'esercizio immediatamente successivo all'esercizio in questione».

28. *Articolo 28:* viene inserito il seguente paragrafo 2:

«2. Quando il bilancio non viene adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell'importo indicato nel progetto di bilancio, di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 del presente regolamento o, in mancanza di esso, nel progetto preliminare di bilancio».

L'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

29. *Articolo 29:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«Quattro volte all'anno, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria delle Comunità comprendente le entrate e le spese. La relazione contiene anche le informazioni relative agli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e riflette inoltre qualsiasi variazione determinata dall'adozione di bilanci suppletivi o rettificativi».

30. *Articolo 30:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. L'iscrizione degli importi dovuti dagli Stati membri sul conto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, viene effettuata nella moneta nazionale di ciascuno di essi secondo le seguenti modalità:

a) le risorse proprie di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della decisione del 21 aprile 1970 nonché i saldi delle risorse IVA di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, i cui importi sono accertati in monete nazionali, sono iscritte tali e quali a credito sul conto di cui sopra;

- b) le risorse proprie, i cui importi sono espressi in ECU nel bilancio generale delle Comunità europee, provenienti dall'IVA e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, nonché, eventualmente, i contributi finanziari basati sul PNL e gli adeguamenti di tali contributi previsti dall'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio sono convertite al tasso di cambio dell'ECU del primo giorno lavorativo successivo al 15 del mese precedente l'iscrizione;
- c) i contributi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione del 21 aprile 1970, sono convertiti al tasso di cambio dell'ECU del penultimo giorno lavorativo del mese che precede quello nel corso del quale l'iscrizione ha luogo;
- d) ogni altro contributo o versamento supplementare di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del presente regolamento, è convertito secondo il metodo previsto per il tipo di caso, fra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), al quale, data la sua natura, è logico assimilarlo.
2. Gli importi iscritti sul conto di cui al precedente paragrafo 1 sono riportati dalla Commissione nella sua contabilità in esecuzione dello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee in base al tasso dell'ECU utilizzato per il mese nel corso del quale l'iscrizione ha avuto luogo».
31. *Articolo 32, paragrafo 3*: il testo del paragrafo viene sostituito dal testo seguente:
- «3. Le condizioni d'esecuzione dei paragrafi 1 e 2 sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 121. Esse devono permettere di assicurare l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento».
32. *Articolo 37, paragrafo 2*: il testo del paragrafo viene soppresso. L'attuale paragrafo 3 diventa il paragrafo 2.
33. *Articolo 40*: il testo del terzo trattino viene modificato come segue:
- «— la somma da pagare, in cifre e in lettere, espressa in moneta nazionale o in ECU».
34. *Articolo 42*: il testo del secondo comma viene modificato come segue:
- «L'ordinatore può concedere anticipi se ciò è esplicitamente previsto da una disposizione regolamentare».
35. *Articolo 50*: il testo del paragrafo 1 viene modificato come segue:
- «1. I contratti relativi agli acquisti e locazioni di immobili, di forniture, di mobilio e di materiale, alle prestazioni di servizi o all'esecuzione di lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi in seguito ad asta o a licitazione, salvo quando riguardano gli immobili.
- Tuttavia nei casi contemplati all'articolo 52 si possono concludere contratti sulla base di trattativa privata.
- I contratti possono essere effettuati in base ad una semplice nota spese o fattura nei casi previsti all'articolo 57».
36. *Articolo 52, lettera a)*: l'importo di «6 500 UCE» viene sostituito da quello di «10 000 ECU».
37. *Articolo 54*: l'importo di «18 000 UCE» viene sostituito da quello di «30 000 ECU».
38. *Articolo 56, terzo comma*: l'importo di «200 000 UCE» viene sostituito da quello di «300 000 ECU».
39. *Articolo 57*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «Si può procedere in base a semplice fattura o nota spese allorché il valore presunto delle forniture, dei servizi o dei lavori non supera 500 ECU. Il limite è portato a 1 200 ECU per le spese che devono essere effettuate al di fuori delle sedi di lavoro provvisorie dell'istituzione».
40. *Articolo 58*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «Per la stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento finanziario, ogni istituzione, fatte salve le disposizioni fissate dallo stesso regolamento finanziario, deve conformarsi alle direttive ⁽¹⁾ adottate dal Consiglio in applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in materia di lavori pubblici e in materia di forniture, quando gli importi raggiungono o superano i livelli indicati dalle direttive stesse.
- Le modalità di esecuzione previste dall'articolo 121 contengono le disposizioni complementari che possono rivelarsi necessarie per l'applicazione del presente articolo».
- (1) Al momento in cui si elabora il presente testo, sono applicabili le seguenti direttive:
- a) lavori pubblici: direttiva 71/305/CEE, modificata dalla direttiva 78/669/CEE;
- b) forniture: direttiva 77/62/CEE.

41. *Articolo 59, primo comma*: il testo del comma viene sostituito dal testo seguente:

«In conformità del modello adottato dalla Commissione, sono tenuti inventari permanenti per quantità e valore di tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono i patrimoni delle Comunità. In tali inventari figurano soltanto i beni mobili, il cui valore supera un importo fissato dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 121».

42. *Articolo 61, primo comma*: il testo del comma viene sostituito dal testo seguente:

«La cessione a titolo oneroso o gratuito, lo scarto, la locazione, la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati, devono essere dichiarati o fatti rilevare mediante processo verbale da parte dell'ordinatore, con il visto del controllore finanziario».

43. *Articolo 64, secondo comma*: il testo del comma viene sostituito dal testo seguente:

«Esse devono permettere d'elaborare una situazione contabile mensile generale, nonché una situazione per capitolo e per articolo delle entrate e delle spese del bilancio, situazioni che sono trasmesse al controllore finanziario e all'ordinatore».

44. *Articolo 68*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«Ogni ordinatore impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria quando constata i diritti di riscossione o emette gli ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione. Lo stesso vale quando egli trascura di compilare un atto che dia origine ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificato motivo, di emettere ordini di riscossione o di pagamento che possono comportare una responsabilità civile per l'istituzione nei confronti di terzi».

45. *Articolo 73, paragrafi 1, 2, 3 e 4*: il testo di questi paragrafi viene sostituito dal testo seguente:

«La Commissione stabilisce, al più tardi entro il 15 aprile dell'anno successivo, un conto di gestione delle Comunità, che comprende i seguenti documenti, suddivisi secondo la nomenclatura di bilancio:

1. una tabella delle entrate comprendente:

- le previsioni di entrate dell'esercizio,
- le modifiche delle previsioni di entrate risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi, nonché le entrate supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma,
- i diritti accertati durante l'esercizio,
- i diritti ancora da riscuotere dell'esercizio precedente,
- le entrate riscosse durante l'esercizio e le entrate riportate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5,
- gli importi che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio.

A tale tabella è unito un prospetto che illustra le entrate riportate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, e, se del caso, un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

2. tabelle che illustrano l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio, e che pongono in evidenza, facendo distinzione fra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati:

- gli stanziamenti iniziali,
- le modifiche risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi,
- le modifiche degli stanziamenti effettuate mediante storni,
- gli stanziamenti definitivi dell'esercizio,
- gli stanziamenti sussistenti o riportati a norma dell'articolo 6;

3. tabelle delle spese che illustrano l'utilizzazione degli stanziamenti propri dell'esercizio e che pongono in evidenza, facendo distinzione tra stanziamenti d'impegno, stanziamenti di pagamento e stanziamenti non dissociati:

- gli impegni contratti a carico dell'esercizio,
- i pagamenti effettuati a carico dell'esercizio,

- la liquidazione degli impegni dell'esercizio e il calcolo delle somme che rimangono da pagare alla chiusura dell'esercizio;
 - gli stanziamenti d'impegno sussistenti ai sensi degli articoli 6 e 88;
 - gli stanziamenti di pagamento riportati a norma degli articoli 6 e 88;
 - gli stanziamenti non dissociati riportati a norma dell'articolo 6;
 - gli stanziamenti annullati.
- Se del caso, è unito a tali tabelle un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
4. tabelle che illustrano l'utilizzazione degli stanziamenti disponibili da esercizi precedenti e che pongono in evidenza:
- l'importo degli stanziamenti sussistenti o riportati, facendo distinzione tra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti non dissociati,
 - gli impegni contratti a carico degli stanziamenti d'impegno disponibili,
 - i pagamenti effettuati a carico degli stanziamenti di pagamento e degli stanziamenti non dissociati riportati,
 - la liquidazione delle somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente e il calcolo delle somme che restano da pagare alla chiusura dell'esercizio in corso,
 - l'importo inutilizzato e mantenuto per l'esercizio successivo,
 - l'importo annullato, facendo distinzione tra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti non dissociati».
46. *Articolo 74:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «Ogni istituzione comunica alla Commissione al più tardi entro il 1° marzo, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione ed il bilancio finanziario, nonché un contributo per l'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 75».
47. *Articolo 76:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «1. La Commissione compila entro il termine previsto dall'articolo 73 il bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. A esso è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi, elaborata alla medesima data.
2. Detti documenti vengono sottoposti al controllore finanziario».
48. *Articolo 77:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «La Commissione trasmette, entro e non oltre il 15 aprile, il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti».
49. *Articolo 78:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «Nel quadro della missione della Corte dei conti, questa e i suoi membri possono essere assistiti da agenti della Corte medesima.
- I compiti attribuiti a tali agenti devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali l'agente delegato deve svolgere i suoi lavori».
50. *Articolo 79:* nel riferimento al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77, l'indicazione «articolo 19» viene sostituita dall'indicazione «articolo 18».
51. *Articolo 80:* nel riferimento al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77, al terzo comma, l'indicazione «articoli 18 e 19» viene sostituita dall'indicazione «articoli 17 e 18».
52. *Articolo 83:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:
- «1. La Corte dei conti adotta, entro e non oltre il 15 luglio, la relazione annuale prevista dall'articolo 78 settimo, paragrafo 4, del trattato CECA, dall'articolo 206 bis, paragrafo 4, del trattato CEE e dall'articolo 180 bis, paragrafo 4, del trattato Euratom. Detta relazione viene trasmessa immediatamente alle istituzioni della Comunità. Queste ultime inviano le loro risposte alla Corte dei conti e le comunicano alla Commissione entro e non oltre il 15 ottobre.
- La Corte dei conti, entro e non oltre il 15 novembre, invia alle autorità responsabili dello scarico e alle altre istituzioni, la sua relazione accompagnata dalle risposte delle istituzioni, e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. La relazione annuale della Corte dei conti contiene una valutazione della sana gestione finanziaria».

53. *Articolo 84*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«La Corte dei conti può presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari ed emettere pareri su richiesta di una delle istituzioni delle Comunità.

Le osservazioni e i pareri di cui al precedente comma vengono comunicati al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e, eventualmente, all'istituzione o organo interessato.

La Commissione ed eventualmente l'istituzione interessata dispongono di un termine di sei settimane per comunicare alla Corte dei conti, nonché al Parlamento e al Consiglio, i commenti cui possono dar luogo tali osservazioni o pareri.

La Corte dei conti, se decide la pubblicazione delle osservazioni o dei pareri di cui sopra nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, li fa seguire dalle osservazioni di cui al comma precedente».

54. *Articolo 85*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. Il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere differita.

2. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

3. Le istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico. A richiesta del Parlamento o del Consiglio, esse riferiscono sulle misure prese in conseguenza di tali osservazioni ed in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla Corte dei conti.

4. Fatte salve le relazioni di cui al precedente paragrafo 3, le istituzioni devono, in un allegato del conto di gestione relativo all'esercizio successivo a quello dello scarico, rendere conto delle misure prese a seguito delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

5. I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla compilazione dei conti di gestione e del bilancio finanziario sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di scarico dell'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 85.

Tuttavia, i documenti relativi ad operazioni non definitivamente chiuse sono conservati oltre tale periodo e sino alla fine dell'anno successivo a quello della chiusura di dette operazioni».

55. *Articolo 88*: il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. Un'attribuzione globale e pluriennale, denominata "quota", è iscritta per ciascuna delle azioni di cui all'articolo 87 corrispondente ad un obiettivo di ricerca e di investimento definito dal Consiglio nelle decisioni programmatiche o nelle decisioni corrispondenti.

La quota rappresenta la trasposizione nel bilancio dell'importo totale di ciascuna dotazione per obiettivo di ricerca e di investimento, tenuto conto delle eventuali riserve finanziarie, eccettuato il caso in cui l'obiettivo definito dal Consiglio nelle decisioni programmatiche o nelle decisioni corrispondenti comprenda varie tappe distinte, ciascuna delle quali rappresenta un insieme coerente.

2. I dati in cifre che figurano nelle decisioni programmatiche o nelle decisioni corrispondenti hanno esclusivamente valore indicativo.

3. Gli importi autorizzati annualmente nel bilancio per la copertura delle spese di ricerca e di investimento comprendono stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento.

4. Gli stanziamenti d'impegno iscritti all'interno di ciascuna quota sono destinati a permettere la copertura totale degli obblighi giuridici che la Commissione può contrarre.

Essi costituiscono il limite massimo delle spese che la Commissione è autorizzata a impegnare durante l'esercizio considerato per l'esecuzione delle operazioni corrispondenti.

Tuttavia, nel caso di entrate supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, possono essere iscritti stanziamenti supplementari per un importo pari a quello previsto dalle convenzioni o dai contratti conclusi con terzi. Gli stanziamenti sono iscritti alla linea di bilancio interessata.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), gli stanziamenti d'impegno rimangono validi fino al loro annullamento secondo la procedura di bilancio.

5. Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso di tale esercizio o degli esercizi precedenti.

Tuttavia, nel caso di entrate supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, possono essere iscritti stanziamenti supplementari per un importo pari agli importi supplementari effettivamente incassati a titolo delle convenzioni o dei contratti conclusi con terzi. Gli stanziamenti sono iscritti alla linea di bilancio interessata.

Gli stanziamenti di pagamento non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono oggetto di un riporto di diritto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5».

56. *Articolo 90, paragrafo 2:* alla lettera b) viene aggiunto un quarto trattino redatto come segue:

«— i grandi impianti;».

57. *Articolo 91, paragrafo 2:* il testo del secondo comma viene sostituito dal testo seguente:

«Le imputazioni ai conti collettivi devono rimanere entro il limite della somma degli stanziamenti iscritti negli articoli e voci della prima parte dei piani finanziari di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)».

58. *Articolo 91, paragrafo 3:* il testo del quarto comma viene sostituito dal testo seguente:

«Le imputazioni agli obiettivi di ricerca e di investimento e altre attività della prima parte del piano finanziario devono formare mensilmente oggetto di una imputazione in bilancio agli articoli e voci del capitolo particolare di cui all'articolo 87».

59. *Articolo 92:* viene aggiunto un paragrafo 3, redatto come segue:

«3. Le disposizioni di portata generale riguardanti il regime dei dodicesimi, che figurano nei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del presente regolamento, si applicano anche agli stanziamenti di ricerca».

60. *Articolo 94:* il testo dell'articolo viene sostituito dal testo seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 21 le voci del capitolo di cui all'articolo 87 sono assimilate ai capitoli.

2. In deroga all'articolo 21, paragrafo 2, la Commissione può procedere, entro i limiti e alle condizioni determinate all'atto dell'adozione definitiva del bilancio, a storni di stanziamenti da articolo ad articolo e da voce a voce all'interno del capitolo particolare di cui all'articolo 87. Tali articoli e voci vengono in tal caso espressamente designati, purché riguardino azioni dirette, tranne le azioni finanziate mediante un criterio particolare.

3. In deroga all'articolo 52, lettera a), si può procedere per trattativa privata quando l'ammontare del contratto non supera 45 000 ECU per i materiali scientifici e tecnici nonché per i lavori, salvi restando gli altri casi in cui la trattativa privata è autorizzata in applicazione dell'articolo 52, lettere b), c) e d), e salvo restando l'obbligo generale di porre in competizione, nella misura del possibile e con tutti i mezzi appropriati, i fornitori o imprenditori capaci di effettuare la prestazione che deve costituire oggetto del contratto.

4. In deroga all'articolo 54, prima della decisione dell'ordinatore, sono soggetti al parere di una commissione consultiva degli acquisti e dei contratti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono fissati dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 121:

- a) i contratti di carattere scientifico e tecnico d'importo superiore a 200 000 ECU e gli acquisti immobiliari;
- b) i contratti di forniture e di materiale privi di carattere scientifico o tecnico d'importo superiore a 45 000 ECU;
- c) i contratti di forniture e di materiale privi di carattere scientifico o tecnico d'importo superiore a 15 000 ECU, ai quali si applica l'articolo 52, lettere c), d) ed e).

In deroga all'articolo 60, primo comma, si può procedere a vendite di materiali scientifici e tecnici senza pubblicazione preliminare, su decisione dell'ordinatore presa previo parere della commissione consultiva per gli acquisti ed i contratti.

61. *Articoli 98, 99, 100 e 101:* il testo di questi articoli viene sostituito dal testo seguente:

«Articolo 98

1. Le spese sono imputate ai conti di un esercizio in base ai pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, purché il loro impegno e la loro ordinazione siano pervenuti al contabile entro il 28 febbraio seguente.

2. Le eventuali rettifiche delle spese dichiarate, qualora siano autorizzate al di fuori del quadro della liquidazione dei conti ai sensi delle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/70, possono essere imputate ai conti dell'esercizio successivo.

Articolo 99

1. L'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 97 e 98 e il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, è imputata come spesa in più o in meno su un unico articolo ai conti dell'esercizio durante il quale detta liquidazione ha luogo.

2. Al fine dell'applicazione del paragrafo 1, le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 2, si considerano imputate ai conti dell'esercizio d'origine.

Articolo 100

1. Gli impegni accontonati globali effettuati a titolo di un esercizio conformemente all'articolo 96 e che non hanno formato oggetto entro il 1° marzo dell'esercizio successivo di impegni dettagliati secondo la nomenclatura di bilancio conformemente all'articolo 97, sono disimpegnati a titolo dell'esercizio d'origine.

2. Sugli stanziamenti dell'esercizio in corso è effettuato un impegno accantonato globale corrispondente all'importo del suddetto disimpegno.

Articolo 101

1. Gli stanziamenti iscritti in un capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli di spesa.

2. Gli storni da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo sono effettuati con decisione della Commissione adottata

secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, procedura che dovrà concludersi entro il 28 febbraio.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica anche agli storni tra i capitoli relativi al FEAOG garanzia e il capitolo relativo all'aiuto alimentare, nel caso in cui storni siffatti siano resi necessari da variazioni, rispetto agli stanziamenti autorizzati, delle parti di spese imputabili ai rispettivi capitoli.

4. La Commissione informa immediatamente di tali storni l'autorità di bilancio».

62. Titolo IX: il testo del titolo viene modificato come segue:

«DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AIUTI ESTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 102

1. Gli stanziamenti destinati dalla Comunità alla sua politica di cooperazione allo sviluppo sono utilizzati nel quadro di accordi globali di cooperazione di tipo contrattuale oppure di aiuti erogati autonomamente.

2. Tali stanziamenti possono essere destinati a finanziare sovvenzioni, prestiti speciali, capitali di rischio e abbuoni d'interesse e sono eseguiti dalla Commissione che ne può, in parte, affidare la gestione alla Banca europea per gli investimenti nell'ambito di un mandato generale a nome della Comunità.

3. Per l'utilizzazione degli stanziamenti eseguiti dalla Commissione si applicano le disposizioni definite qui di seguito.

Articolo 103

1. Per ogni progetto d'investimento per cui è stata presa una decisione di finanziamento da parte della Commissione, viene stipulata una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il governo o l'autorità competente dello Stato beneficiario.

2. Per ogni progetto d'investimento finanziato mediante un prestito speciale viene inoltre stipulato un contratto di prestito tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il beneficiario del prestito.

SEZIONE II
ORGANI ESECUTIVI

Articolo 104

Per i finanziamenti erogati dalla Comunità nel quadro di un accordo globale di cooperazione, la realizzazione degli interventi è assicurata, di norma, da un ordinatore principale, un ordinatore nazionale, un delegato della Commissione e un delegato ai pagamenti.

Articolo 105

1. La Commissione è l'ordinatore principale che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed è responsabile della gestione delle risorse. In tale veste essa impegna, liquida e ordina le spese.

2. L'ordinatore principale, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine, egli approva i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione, riceve i risultati dello spoglio delle offerte e approva la proposta di assegnazione del contratto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione.

3. L'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni d'impegno che si rivelino necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la buona esecuzione dei progetti e dei programmi d'azione approvati.

Articolo 106

1. Il governo dello Stato beneficiario designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità nazionali per tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Comunità.

2. L'ordinatore nazionale sottopone alla Commissione, per approvazione, i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione. Sulla base delle decisioni così approvate e in stretta collaborazione con l'ordinatore princi-

pale e con il delegato di cui all'articolo 105, qualora ne sia stato designato uno, l'ordinatore nazionale indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare.

3. Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto. Firma i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione.

4. Nell'ambito degli impegni di stanziamenti stabiliti dalla Commissione, l'ordinatore nazionale procede alla liquidazione e all'ordinazione delle spese. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata finché la Commissione non regolarizzi le operazioni la cui esecuzione gli è stata affidata.

Articolo 107

1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo o della convenzione stipulati tra la Comunità e lo Stato beneficiario, e per quanto riguarda gli stanziamenti di cui essa è l'ordinatore, la Commissione può essere rappresentata presso lo Stato beneficiario da un delegato soggetto al gradimento di quest'ultimo.

2. Su richiesta del governo dello Stato beneficiario, il delegato dà il suo contributo tecnico alla preparazione e all'istruzione dei progetti.

3. Il delegato informa regolarmente, e in determinati casi dietro istruzioni specifiche della Commissione, le autorità dello Stato presso il quale è accreditato in merito alle attività della Comunità che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e lo Stato in questione.

4. Il delegato vigila, per conto della Commissione, sulla buona esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti finanziati dalla Comunità. A tal fine egli appone il suo visto su tutti gli ordini di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale. Tale visto non costituisce la regolarizzazione da parte della Commissione delle operazioni in questione e non libera l'ordinatore nazionale dalla responsabilità che gli incombe ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 4.

Articolo 108

1. Per l'esecuzione dei pagamenti in una moneta diversa da quella dello Stato beneficia-

rio, il pagamento delle prestazioni fornite per progetti finanziati con aiuti non rimborsabili viene effettuato direttamente dalla Commissione.

2. Per effettuare i pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta dello Stato in questione presso la banca centrale del medesimo, la quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.

3. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati in base alle effettive esigenze di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti nella moneta dello Stato beneficiario a mano a mano che si rendono esigibili i pagamenti da effettuare, al tasso del giorno di pagamento.

4. Il servizio reso dal delegato ai pagamenti non è remunerato; i fondi depositati non producono interessi.

5. Nei limiti dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti ordinati previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi presentati e della validità della quietanza liberatoria.

6. Il delegato ai pagamenti trasmette alla Commissione periodicamente, e almeno una volta al trimestre, uno stato delle spese effettuate, corredato dei documenti giustificativi.

SEZIONE III

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 109

In deroga alle disposizioni del titolo IV del presente regolamento finanziario, la stipulazione e l'attribuzione dei contratti finanziati dalla Comunità sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.

Articolo 110

La procedura da applicare per la stipulazione dei contratti di lavori, di forniture o di servizi, nonché per la stipulazione dei contratti di cooperazione tecnica, è stabilita dalle disposizioni tecniche e amministrative allegate alla convenzione di finanziamento, rispettando i principi qui di seguito enunciati.

Articolo 111

1. Sono ammesse alle gare a condizioni di parità tutte le persone fisiche e le società che rientrano nel campo d'applicazione del trattato e tutte le persone fisiche e le società dello Stato beneficiario.

A tale riguardo il capitolato d'oneri prescrive agli offerenti di indicare lo Stato del quale sono cittadini, presentando al riguardo le prove abituali secondo la loro legge nazionale.

2. A titolo eccezionale, può essere deciso di concerto tra la Commissione e lo Stato beneficiario di ammettere cittadini di paesi terzi a partecipare ai contratti finanziati dalla Comunità.

3. Per le azioni di cooperazione finanziaria e tecnica a beneficio di paesi in via di sviluppo non associati, finanziate con gli stanziamenti iscritti in bilancio a tal fine, la partecipazione alle gare, agli appalti e ai contratti può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo beneficiari di aiuti della Comunità imputati a detti stanziamenti per l'esercizio in corso e i due esercizi anteriori.

Articolo 112

La Commissione e le autorità competenti dello Stato beneficiario adottano le misure di applicazione atte ad assicurare condizioni di parità nella partecipazione alle gare ed ai contratti finanziati dalla Comunità.

A tal fine, e fatto salvo l'articolo 113, si ha particolare cura di:

- a) assicurare la pubblicazione preliminare dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella gazzetta ufficiale dello Stato beneficiario;
- b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica che ostacoli la partecipazione a condizioni di parità di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario.

Articolo 113

Se ne viene constatata l'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le

autorità competenti dello Stato beneficiario, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:

- la stipulazione di contratti previa licitazione ristretta,
- la conclusione di contratti mediante accordo diretto,
- l'esecuzione in economia.

Articolo 114

La Commissione e le autorità competenti dello Stato beneficiario si assicurano, per ciascuna operazione, che gli articoli 112 e 113 siano rispettati e che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche e alle garanzie presentate dagli offerenti, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo di utilizzo e al loro valore tecnico.

La Commissione e le autorità competenti dello Stato beneficiario curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo relativo al bando di gara.

I risultati delle gare sono pubblicati quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 115

1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono conclusi contratti di servizi con uffici o società di studi o di consulenza, con tecnici consulenti o con esperti. Tali contratti sono conclusi per trattativa privata oppure, quando motivi di ordine tecnico, economico o finanziario lo giustificano, previa gara.

2. Per ogni azione di cooperazione tecnica la Commissione presceglie uno o più candidati basandosi su criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenendo conto della loro disponibilità per l'azione prevista.

Quando si è ricorsi ad una procedura mediante trattativa privata e la Commissione ha prescelto più candidati, lo Stato beneficiario sceglie liberamente tra tali candidati quello con cui intende trattare.

Quando si è ricorsi ad un bando di gara, il contratto è assegnato al candidato che ha presentato l'offerta giudicata economicamente più

vantaggiosa dallo Stato interessato e dalla Commissione.

3. I contratti di servizi sono di norma elaborati, negoziati e conclusi dalle autorità competenti dello Stato beneficiario, di concerto e con la partecipazione del delegato della Commissione.

Tuttavia essi possono essere elaborati, negoziati e conclusi dalla Commissione quando si tratta di perizie urgenti, di breve durata, relative alla preparazione, all'istruzione, all'esecuzione o all'utilizzazione dei progetti oppure quando ciò è previsto dalle disposizioni particolari delle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 103, paragrafo 1.

SEZIONE IV AIUTO ALIMENTARE

Articolo 116

1. Ogni programma di aiuto alimentare forma oggetto, non appena possibile, di una proposta di impegno, secondo le procedure di cui agli articoli da 32 a 35.

Gli anticipi versati agli Stati membri sono imputabili globalmente agli impegni summenzionati, senza poter superare l'importo di detti impegni.

Per l'imputazione in pagamento delle spese effettuate dagli Stati membri mediante i fondi messi a loro disposizione dalla Commissione a titolo di anticipi, nonché per la liquidazione dei conti, si applicano gli articoli 97, 98 e 99.

2. Per l'esecuzione in impegni e in pagamenti delle spese effettuate direttamente dalla Commissione, in particolare in occasione di acquisti sul mercato mondiale, di trasporto o di magazzino di carattere eccezionale o in occasione di controlli sulla qualità dei prodotti forniti, si applicano gli articoli da 32 a 48.

3. La Commissione può, entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo, decidere storni da un articolo all'altro all'interno del capitolo relativo all'aiuto alimentare.

4. Agli storni resi necessari da variazioni, rispetto agli stanziamenti autorizzati, delle parti di spese imputabili rispettivamente ai capitoli relativi al FEAOG garanzia e al capitolo relativo all'aiuto alimentare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

SEZIONE V
VERIFICA DEI CONTI

Articolo 117

1. La Corte dei conti della Comunità può procedere, sui documenti e all'occorrenza sul posto, a qualsiasi verifica contabile e finanziaria dei conti, dei documenti contabili e degli altri documenti, relativi ai progetti o alle azioni, disponibili presso i beneficiari degli interventi della Comunità.

2. Le verifiche previste dalla Corte dei conti sul territorio degli Stati beneficiari o degli Stati nei quali si trovano i beneficiari possono essere effettuate solo di concerto con le autorità competenti di detti Stati. Esse si limitano all'esame delle modalità dei controlli effettuato nel quadro delle disposizioni che disciplinano l'intervento della Comunità e non riguardano le modalità di esecuzione che rientrano nella competenza dell'ordinatore nazionale».

63. L'articolo 103 diventa *articolo 118*,

l'articolo 104 diventa *articolo 119*,

l'articolo 105 diventa *articolo 120*,

l'articolo 106 diventa *articolo 121*,

l'articolo 107 diventa *articolo 122*.

64. L'articolo 108 diventa *articolo 123* ed è redatto come segue:

«1. Gli stanziamenti relativi alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, iscritti nel bilancio dell'esercizio 1976 e nei bilanci degli esercizi precedenti, formano oggetto di riporto alle seguenti condizioni:

a) se corrispondono a pagamenti che devono ancora essere effettuati in base ad impegni presi, essi sono riportati di diritto per un periodo di cinque anni, calcolato a decorrere dal 31 dicembre dell'esercizio durante il quale sono stati impegnati;

b) al termine di tale periodo, la Commissione può sottoporre al Consiglio e trasmettere al Parlamento, entro il 1° febbraio, l'elenco degli stanziamenti che rimangono impegnati e di cui si richiede il riporto debitamente giustificato. La decisione viene presa conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma.

2. Le condizioni d'applicazione dell'ECU alle entrate ed alle spese sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 121».

65. L'articolo 109 diventa *articolo 124*.

66. L'articolo 110 diventa *articolo 125*.

Articolo 2

1. I riferimenti all'articolo 106, relativo alle modalità d'esecuzione, contenuti negli articoli 18, 19, 23, 24, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 48, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 66, 70, 94 e 108, devono intendersi come riferimenti all'articolo 121.

2. Alla denominazione «Parlamento europeo», utilizzata nel testo attuale del regolamento finanziario, viene sostituita la denominazione «Parlamento».

Articolo 3

I riferimenti a disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni come sono modificate dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.